



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud – Sardegna

Comune di Carbonia

Prot. n. 4121 del 17 SET. 2018

IL SINDACO

Visto l'art. 19, 1° comma del Regolamento dei Comitati di Quartiere, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 22 dicembre 2017 e n. 27 dell'11 maggio 2018;

Vista la delibera Giunta Comunale n. 193 del 4 settembre 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento dei Comitati di Quartiere (d'ora innanzi "Regolamento") vengono fissate le elezioni dei Comitati per il giorno 18 novembre 2018;

DECRETA

Sono indette per il giorno 18 novembre 2018 le elezioni dei Comitati di Quartiere di Barbusi, Bacu Abis, Cortoghiana, Is Gannaus, Serbariu, Carbonia Nord, Carbonia Centro, Carbonia Sud;

I seggi elettorali sono istituiti nei seguenti locali, nella misura di uno per locale:

- 1) Comitati di Quartiere BARBUSI: ex Circoscrizione, Via S.M.delle Grazie
- 2) " " " BACU ABIS: ex Circoscrizione, Piazza del Minatore
- 3) " " " CORTOGHIANA: ex Circoscrizione, Via Bresciano
- 4) " " " IS GANNAUS: ex Circoscrizione, Via Bramante
- 5) " " " SERBARIU: ex Circoscrizione, Via Lubiana
- 6) " " " CARBONIA NORD: Centro Sociale, Piazza 1° Maggio
- 7) " " " CARBONIA CENTRO: Ex Tribunale, Via XVIII Dicembre
- 8) " " " CARBONIA SUD: Ex Tribunale, Via XVIII Dicembre.

I seggi resteranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e lo scrutinio inizierà appena terminate le procedure di voto.

La procedura per l'elezione è indicata di seguito.

1. Attività preparatoria

Il giorno 2 ottobre 2018, quindicesimo dopo l'approvazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19.1 del Regolamento, saranno pubblicati i manifesti che informano dell'indizione delle elezioni.

Questo decreto sarà inoltre pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Ente.

Sono elettori tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di ciascun quartiere, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;

Sono eleggibili tutti i cittadini secondo il disposto dell'art. 17 del Regolamento, **residenti nel quartiere;**

L'ufficio elettorale certifica numero degli elettori risultanti dagli elenchi previsti dall'articolo 16, 2° comma del Regolamento, al fine di determinare il quorum per la validità dell'elezione, secondo quanto previsto dall'art. 22, 6° comma del Regolamento. Tali dati per avere adeguata pubblicità saranno indicati nel manifesto.

L'Ufficio Elettorale predispone lo schema dei verbali, che consegnerà ai Presidenti.

L'Ufficio Elettorale non rilascia il duplicato della tessera elettorale, non essendo necessaria per l'ammissione alla votazione, secondo quanto prescritto al successivo paragrafo 6.

2. La presentazione delle candidature

La candidatura deve pervenire alla Segreteria del Comune entro il giorno 15 ottobre 2018 alternativamente con le seguenti modalità: 1) via Pec; 2) con lettera tramite servizio postale; 3) tramite consegna a mano all'Ufficio Protocollo; 4) via fax al numero che sarà indicato nell'avviso; 5) via mail all'indirizzo che sarà indicato nell'avviso. La consegna della candidatura entro i termini prescritti ricade sotto l'esclusiva responsabilità del candidato. La candidatura deve essere presentata a pena di esclusione, esclusivamente secondo il fac-simile che sarà reso disponibile entro il giorno 4 ottobre 2018 corredata, a pena di esclusione, della copia di un documento di identità. Nella domanda dovrà essere indicato un recapito di posta elettronica o sms, per eventuali comunicazioni tra il candidato e l'Amministrazione, poiché le comunicazioni avverranno esclusivamente con tale modalità, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 8 del Regolamento.

L'Ufficio Segreteria raccoglie le domande di auto-candidatura, separatamente per ogni Comitato di Quartiere. Verifica il rispetto dei termini di presentazione e dei requisiti prescritti. Nel caso vi siano carenze sanabili, ne chiede la sanatoria **entro il termine massimo di due giorni lavorativi**, con le modalità previste dal precedente comma, presso il recapito indicato dal candidato.

L'Ufficio Segreteria, terminate le operazioni di verifica, esclude le domande pervenute oltre i termini o affette da irregolarità insanabili o che, pur avendo vizi sanabili, non sono state regolarizzate entro il termine stabilito.

Nel caso siano state presentate auto-candidature in numero inferiore a quanto stabilito, si procede ai sensi dell'articolo 20.4 del Regolamento, riaprendo i termini per sette giorni.

I candidati ammessi, divisi per Comitato di Quartiere, sono indicati in appositi elenchi, secondo le modalità prescritte dall'articolo 20.1 e 20.5 del Regolamento.

Gli elenchi sono pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune. Inoltre in ogni seggio, il giorno delle elezioni, per l'intera durata delle operazioni di voto, dovrà essere affisso l'elenco dei candidati del Comitato di Quartiere da eleggere.

3. La costituzione dei seggi. Individuazione dei componenti

La Commissione Elettorale Comunale entro il giorno 4 ottobre 2018, ai sensi dell'art.21, 4° comma, del Regolamento, emana un avviso pubblico al fine di disporre di un elenco di volontari per svolgere le funzioni di scrutatore e segretario nei seggi per l'elezione dei Comitati. L'avviso indica le modalità e i termini per la presentazione delle domande, nonché i criteri di scelta.

La funzione di componente del seggio è incompatibile con la candidatura.

Scaduto il termine la Commissione esamina le domande e seleziona i volontari per i diversi seggi, preferibilmente predisponendo anche un elenco di volontari supplenti, in caso di impedimenti imprevisti impediscano ai titolari di adempiere al loro ufficio.

I volontari titolari e supplenti sono avvertiti di essere stati prescelti tramite mail o sms, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 8 del Regolamento.

L'Ufficio personale entro il 4 ottobre 2018 emana un avviso al fine di ottenere un elenco di personale dipendente disponibile all'incarico di Presidente di Seggio. L'avviso assegna un tempo adeguato per la presentazione dell'avviso di disponibilità.

Alla scadenza del termine l'Ufficio Personale trasmette al Sindaco l'elenco del personale che ha offerto la propria disponibilità, specificando la qualifica di ognuno. Il Sindaco procede quindi a nominare i Presidenti.

Nel caso non si abbia un numero sufficiente di dipendenti disponibili, il Sindaco procede alla nomina dei Presidenti.

I Presidenti hanno diritto al trattamento economico previsto dal vigente CCCNL.

L'Ufficio Elettorale consegna ai Presidenti quanto necessario per lo svolgimento dell'incarico.

4. L'allestimento dei seggi

I seggi elettorali sono allestiti secondo quanto indicato al paragrafo precedente. Ogni seggio dovrà avere almeno tre tavoli di adeguate dimensioni per i componenti del seggio e un numero di sedie proporzionato. Inoltre dovrà avere alcune sedie a disposizione del pubblico e degli elettori che ne avessero necessità. Ad eccezione dei seggi relativi ai Comitati di Quartiere di Barbusi e Is Gannaus, ogni seggio disporrà anche almeno di due urne e comunque di un numero di urne adeguato al numero degli elettori. Inoltre dovrà avere almeno due tavoli, sistemati in modo idoneo, per permettere agli elettori di esprimere il voto garantendo la segretezza dello stesso.

Il Presidente organizza il seggio in modo da garantire la segretezza del voto.

L'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio Tecnico sono incaricati di verificarne l'agibilità entro il quindicesimo giorno antecedente le votazioni, e l'ufficio Tecnico di provvedere all'allestimento dei seggi, entro il venerdì precedente il giorno fissato per le votazioni.

Le chiavi di accesso ai seggi vengono consegnate all'Ufficio Elettorale entro la mattinata dello stesso giorno, per consentirne la tempestiva consegna ai Presidenti. Entro il giorno precedente le votazioni, l'Ufficio Elettorale consegna ai Presidenti le schede da utilizzare per la votazione, gli elenchi degli elettori, lo schema dei verbali, la cancelleria e quant'altro occorrente per la votazione.

5. Le schede per la votazione

Le schede saranno formate da un foglio bianco, di formato A5, recante un timbro del Comune.

Le schede saranno consegnate a ciascun seggio nella misura del 25% del numero di elettori, risultanti dagli elenchi predisposti dall'Ufficio Elettorale, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 1.

Ogni seggio disporrà di carta sufficiente per preparare cinquecento schede. In ogni caso il Presidente, non appena avrà utilizzato l'80% delle schede, segnalerà la carenza all'Ufficio Elettorale, che provvederà tempestivamente ad assicurare l'adeguato rifornimento.

6. La votazione

Il giorno fissato per la votazione, i componenti del seggio provvedono all'apertura del seggio entro le ore 7,45, al fine di avviare le operazioni di voto per le ore 8,00.

Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare un documento di identità. Un componente del seggio, verifica che l'elettore sia presente nell'elenco e provvede a contrassegnarlo. Il Presidente quindi consegna all'elettore una scheda e una penna. L'elettore si reca ad uno dei tavoli per esprimere il voto e quindi procede a piegare la scheda prima di restituirla al Presidente assieme alla penna. Il Presidente imbuca la scheda nell'urna e avverte lo scrutatore di depennare o comunque contrassegnare l'elettore al fine di evitare la possibilità che voti due volte e poter avere rapidamente cognizione del numero dei votanti, a conclusione delle operazioni di voto.

L'elettore, secondo quanto dispone l'articolo 22.2 del Regolamento, deve indicare nome e cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia, ai sensi dell'articolo 22.2 del Regolamento, deve essere indicata anche la data di nascita del candidato.

E' ammessa l'indicazione di una sola preferenza.

Si applicano le norme di legge circa le modalità di identificazione, la sostituzione della scheda, l'allontanamento dell'elettore dal seggio. Sono ammessi al voto accompagnato gli elettori che hanno la dicitura "AVD" sulla tessera elettorale e quelli che per i quali l'elettore presenta la certificazione medica rilasciata dal medico curante, che attesta lo stato di malattia che ne impone la necessità.

Durante la votazione devono essere sempre presenti almeno due componenti del seggio, computati tra Presidente, Scrutatori e Segretario.

Alle ore 20,00 il Presidente ammette al voto gli elettori presenti nel seggio.

7. Lo scrutinio

Terminate le operazioni di voto, il Presidente provvede a calcolare il numero di votanti, segnati sui registri degli elettori, secondo quanto prescritto al precedente paragrafo 6, comma 2. Nel caso non abbia votato il 5% degli elettori, come prescritto dall'articolo 22, comma 6 del Regolamento, il Presidente ne dà atto nel verbale e procede a chiudere il seggio senza effettuare lo spoglio delle schede. In tal caso, raccolto il materiale e le schede, le imbusta e le consegna all'Ufficio Elettorale.

Qualora sia stato raggiunto il quorum previsto dall'articolo 22, comma 6 del Regolamento, il Presidente procede allo spoglio delle schede e attribuisce i voti ai candidati, secondo le risultanze.

I voti sono validi qualora sia possibile attribuire la preferenza ad un candidato. Vengono dichiarati nulli i voti: 1) che non permettono di identificare il candidato prescelto; 2) che vengono attribuiti a persone che non risultano tra i candidati del Comitato di Quartiere; 3) che permettono di identificare l'elettore; 4) che riportano più nominativi; 5) che sono stati espressi in schede non validate dal Comune.

Compila quindi il verbale che viene sottoscritto dai componenti del seggio.

Le schede scrutinate, i verbali e il materiale vengono riconsegnati agli uffici competenti.

8. La proclamazione degli eletti

Entro due giorni lavorativi dalla votazione, i risultati vengono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente

IL SINDACO

